

TI_GERICHTE 52.2001.349 vom 4. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.349

FR: TI_GERICHTE 52.2001.349 du 4 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.349 del 4 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 43

PAmM. Pertanto entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmM), sono ricevibili in ordine e possono essere evasi sulla base degli atti (art. 18 PAmM), senza istruttoria. Essendo il fondamento di fatto il medesimo per entrambi i gravami, gli stessi possono essere congiunti ed evasi con un'unica sentenza in applicazione dell'art. 51 PAmM. a) Ricorso 1 ottobre 2001 contro la revoca della licenza 2. 2.1. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweiszug, pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM). I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.). 2.2. L'insorgente lamenta una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che l'autorità non avrebbe preso partitamente posizione sulle censure quo alla responsabilità della collisione, alla considerazione da dare alla sentenza penale, alla nullità della prima decisione amministrativa, al fatto che è divenuto maggiorenne ed alle incongruenze del rapporto di polizia. Dal momento che tali argomenti hanno potuto essere riproposti in questa sede e questo tribunale gode di pieno potere cognitivo, l'eventuale vizio può considerarsi sanato con l'emanazione del presente giudizio. 3. 3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). Giusta l'art. 16 cpv. 3 LCStr, la licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (lett. a), ha sottratto un veicolo a motore per farne uso (lett. d). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità

tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso, la durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).

3.2. Giusta l'art. 14 lett. b OETV, sono motoveicoli le «motoleggere», vale a dire i veicoli a motore a due ruote aventi una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h e una cilindrata di 50 cm³ massima con motore a combustione interna. Se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna dei veicoli (art. 47 cpv. 2 LCStr).

4. 4.1. Il ricorrente sostiene che i fatti del 10 maggio dovrebbero essere considerati come mai avvenuti a ragione dei noti vizi di intimazione, che ne comporterebbero la nullità. A torto. Secondo il Tribunale federale (DTF 121 II 217 cons. 3a), l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Il Presidente del Consiglio dei minorenni ha indicato chiaramente che " il 10 maggio 2000 _____ ha circolato con lo scooter del padre ad una velocità di 78 km/h su un tratto di strada il cui limite è fissato in 50 km/h " (sentenza pag. 1 penultimo paragrafo). Dal momento che tale sentenza è cresciuta in giudicato, questi fatti - benché non oggetto diretto del procedimento penale in rassegna, che verteva sull'incidente di settembre - sono stati accertati. Del resto l'avvenuta circolazione con un veicolo manomesso non è mai stata contestata dal ricorrente, che ha sostenuto solo - e in contrasto con le risultanze dell'intimazione di contravvenzione - che la velocità di 78 km/h sarebbe stata potenziale e non effettiva. In ogni caso la Sezione della circolazione nelle sue decisioni ha tenuto conto unicamente della velocità potenziale del veicolo, per cui la contestazione è priva di qualsivoglia effetto pratico in questa procedura.

4.2. In diritto amministrativo di regola il principio della sicurezza del diritto quando vi sia una parte minorenne non rappresentata porta a riconoscere l'annullabilità e non necessariamente la nullità dell'atto (Bovay, Procédure administrative, pag. 145 seg. e citazioni; Schärer, Juridiction administrative Neuchâteloise, pag. 61 e citazioni). L'art. 14 cpv. 2 PAmM rinvia però per quanto attiene alle modalità di intimazione degli atti alle norme del CPC, che prevedono che l'intimazione ai minori vada fatta al rappresentante legale (art. 121 e CPC) e che l'inosservanza delle disposizioni sulla notificazione ne produce la nullità (art. 124 CPC). In concreto la notifica della decisione sarebbe quindi nulla per vizio di forma, per cui la risoluzione stessa sarebbe da considerare non solo notificata irregolarmente ma persino non notificata del tutto e pertanto inefficace (cfr. DTF 122 I 97). Non è però necessario approfondire ulteriormente la questione, dato che in ogni caso il vizio di notifica non consente al ricorrente di confutare i fatti (sostanzialmente incontestati e già confermati giudizialmente) alla base delle decisioni della sezione della circolazione, né consente di considerarli come mai avvenuti, tanto più che comunque a seguito di annullamento o di nullità di una precedente decisione l'autorità amministrativa ha la facoltà di riassumere il procedimento, come in concreto è avvenuto.

5. 5.1. Il ricorrente sostiene che i fatti del 27 settembre si sono potuti verificare unicamente a ragione dell'errore procedurale compiuto in precedenza dall'autorità. L'argomento è infondato ai limiti del temerario, mancando il benché minimo legame di causalità tra i due eventi. Nessun elemento consente di ritenere accertato né che il padre del ricorrente - che pur essendo detentore del veicolo a maggio aveva già lasciato circolare suo figlio con uno scooter manomesso - avrebbe realmente potuto impedire al qui ricorrente di farne uso in occasione di una revoca della licenza, né che contro la decisione di revoca se rettamente

notificata non sarebbe stato sporto ricorso (con effetto sospensivo), né che il qui ricorrente (che ha messo in atto tutti gli stratagemmi in suo potere per tenere i genitori all'oscuro delle sue malefatte e che per sua stessa ammissione ha circolato regolarmente anche quando credeva che la licenza gli fosse stata revocata) avrebbe davvero rinunciato a circolare. Al contrario la collisione del mese di settembre non sarebbe avvenuta se il ricorrente avesse rispettato le norme della circolazione stradale, dato che per sua stessa ammissione (verbale 28.9.00 pag. 1 i. f. seg.) egli stava sorpassando dei veicoli fermi in colonna in chiaro dispregio (peraltro non sanzionato penalmente) del disposto dell'art. 47 cpv. 2 LCStr e, circolando con il cavo dell'acceleratore rotto, ha frenato con il freno anteriore con un certo ritardo (verbale pag. 2). Ne discende che l'errata notifica non alleggerisce in nessun modo la posizione del ricorrente e la sua responsabilità. 5.2. Le tesi ricorsuali tese a sostenere che la frenata è stata comunque tempestiva come se il veicolo fosse stato in perfetto stato di marcia paiono strumentali e non sono credibili: è infatti evidente che il ricorrente - che afferma di avere rallentato iniziando il sorpasso - aveva la mano destra in una posizione anomala e più lontana dal freno di quanto avrebbe dovuto essere, impegnata a rilasciare il cavo dell'acceleratore rotto che teneva tra il pollice e l'indice: è palese che dovendo effettuare una frenata d'emergenza partendo da tale posizione inusuale il tempo fisicamente necessario è superiore a quello occorrente in un condizioni normali, così come più complesso è l'insolito movimento che si deve compiere, per il quale non vi può essere automatismo. La circolazione con il veicolo in tali condizioni ha quindi sicuramente contribuito al verificarsi del sinistro. Le ulteriori censure relative ad imprecisioni del rapporto di polizia, che comunque non influiscono sugli elementi presi in considerazione dall'autorità dipartimentale, sono del tutto irrilevanti per l'esito del presente gravame e non meritano approfondimento. 5.3. Per i motivi sopra esposti risulta come la responsabilità del sinistro possa sicuramente essere addossata all'insorgente, senza che il comportamento del coprotagonista possa avere una qualsivoglia rilevanza nel senso auspicato dal ricorrente. 6. 6.1. Il ricorrente censura quindi il fatto di non sapere se la decisione della Sezione della circolazione abbia tenuto conto del fatto che egli è divenuto maggiorenne in corso di procedura. La circostanza non è tuttavia di rilievo, né il ricorrente precisa in che misura potrebbe influire sulla decisione impugnata. Non merita quindi ulteriore approfondimento, rientrando semmai fra i criteri di commisurazione della durata della misura. È peraltro evidente che, alla luce dell'evolversi della procedura, si è tenuto conto del fatto che l'insorgente è divenuto maggiorenne, tanto che tutti gli atti del presente procedimento gli sono stati (correttamente) intimati di persona, a differenza di quanto avvenuto in un primo tempo inficiando la prima procedura. 6.2. Il ricorrente lamenta che non sia stato tenuto debito conto della decisione penale, emanata dopo la presentazione del ricorso al Consiglio di Stato. Anche tale argomento è palesemente fuori luogo, in quanto la decisione impugnata dà ampio spazio alle risultanze di tale procedimento (cfr. consid. 5), tenute in debita considerazione. Dai considerandi della decisione del Consiglio di Stato si evince infatti perché la decisione dipartimentale sia stata confermata malgrado cadendo il reato di furto d'uso avesse escluso l'applicazione dell'art. 16 cpv. 3 lett. d LCStr. 7. Per i motivi sopra esposti l'adozione di una misura di revoca della licenza di condurre a carico del ricorrente, che ha circolato due volte con un veicolo non conforme alle prescrizioni violando aggiuntivamente ulteriori norme della circolazione stradale ed incorrendo di conseguenza in un incidente, si imponeva alla luce delle circostanze. Quo alla colpa dell'interessato, bisogna rilevare che egli ha ammesso di avere circolato regolarmente durante quello che credeva un valido periodo di revoca della licenza di condurre e che - sin da principio ma in

modo crescente, e a dispetto dello scopo educativo perseguito dalla misura amministrativa - con argomenti talvolta al limite del pretestuoso non ha minimamente ammesso le proprie responsabilità ribaltando tutte le colpe su terzi, rivelando di non avere tratto dall'accaduto nessun insegnamento nell'ambito qui in rassegna, che ben si differenzia da quello penale. Pertanto la sua colpa risulta particolarmente grave. Ne discende che, pur in considerazione del tempo trascorso dai fatti, una revoca di sei mesi, con un periodo effettivo da scontare di quattro mesi e mezzo, per quanto severa, appare appropriata ed adeguata alle circostanze e resiste alle critiche del ricorrente. In tale contesto va rilevato che l'autorità di prime cure si è persino dimostrata generosa, deducendo dal periodo di revoca il mese e mezzo "già scontato", dato che la nullità di quel provvedimento, invocata dal ricorrente stesso, avrebbe dovuto portare a non tenerne conto, tanto più che il ricorrente ha ammesso di non avere minimamente rispettato tale periodo di revoca pur avendo depositato la licenza (verbale 28.09.00 pag. 3) e quindi il provvedimento (viziato) in concreto non è mai stato effettivamente scontato. Stante quanto precede, il ricorso 1. ottobre 2001 deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. b) Ricorso 16 ottobre 2001 contro il rifiuto di rilascio della LAC 8. Trattandosi del ricorso contro un rifiuto di rilascio della licenza a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmM) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmM). 9. 9.1. La revoca della licenza di condurre di una determinata categoria comporta la revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore (art. 34 cpv. 1 prima frase OAC). Un nuovo esame è imposto al conducente sulla cui idoneità alla guida esistono dubbi (art. 14 cpv. 3 LCStr). Se l'attitudine caratteriale o psichica del candidato o conducente suscita dubbi, bisogna ordinare un esame psicologico o psichiatrico da parte di un istituto designato dall'autorità (art. 9 cpv. 1 OAC). 9.2. Giusta l'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza per allievo conducente non può essere rilasciata se il richiedente non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, Comm. ad art. 14 LCR, nota 3.4.3, pag. 181 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. francese, 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1997, n. 62; I-1994, n. 64 consid. 4a). 10. Giusta il chiaro tenore dell'art. 34 cpv. 1 OAC, la revoca della licenza di condurre per veicoli a motore si estende a tutte le categorie di veicoli. È quindi pacifico che qualora il ricorrente dovesse avere già ottenuto la LAC per la cat. B al momento in cui dovesse scontare una revoca di ammonimento a suo carico per infrazioni commesse ad esempio con una motoleggera (cat. F), il provvedimento amministrativo colpirebbe automaticamente anche la LAC. L'insorgente eccepisce però a ragione che la decisione di revoca non è ancora cresciuta in giudicato e che il ricorso contro essa interposto ha effetto sospensivo. Tuttavia egli omette di considerare che a prescindere da qualsivoglia revoca l'autorità competente a rilasciare una LAC deve preventivamente verificare se chi la postula riempie le condizioni poste dall'art. 14 LCStr, tra le quali vi è che

l'istante alla luce del suo comportamento precedente dia la garanzia quale conducente di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi. Tale norma, che obbliga l'autorità a fare un pronostico, rivela la chiara intenzione del legislatore di tutelare anzitutto la sicurezza della circolazione stradale. In quest'ottica, l'art. 9 OAC prevede in caso di dubbi a questo proposito l'obbligo di sottoporre il candidato o conducente ad un esame psicotecnico. Tale obbligo non ha quindi carattere sanzionatorio ma mira unicamente a tutelare la sicurezza della circolazione. Determinante per l'esito del gravame 16 ottobre 2001 diventa quindi stabilire, nei limiti di cui al considerando 8 che precede, se il ricorrente possa dare adito o meno a dubbi in merito alla sua capacità di osservare le prescrizioni ed avere riguardo per terzi. In caso di risposta positiva il ricorso deve essere respinto. 11.

L'insorgente insiste sul fatto che il giudice penale lo avrebbe considerato maturo e responsabile, sottolinea il lungo tempo trascorso e ribadisce che le colpe dell'incidente stradale sono imputabili (esclusivamente) al coprotagonista e all'autorità amministrativa, che sbagliando ad intimare il primo provvedimento di revoca avrebbe reso possibile il verificarsi di quanto ne è seguito. 11.1. A questo proposito in primo luogo va rilevato che la prognosi del giudice penale e la prognosi dell'autorità amministrativa si riferiscono a due ambiti ben distinti e separati. La tutela della sicurezza della circolazione riguarda un ambito ben più vasto di quello considerato dal giudice penale per la valutazione della colpa e la commisurazione della pena. Pertanto la valutazione dell'uno non è vincolante per l'altra e viceversa. 11.2. Inoltre, malgrado il trascorrere del tempo, risulta dagli atti che il ricorrente insiste pervicacemente a sostenere che la responsabilità dell'incidente stradale sarebbe del coprotagonista e dell'autorità amministrativa, quando appare evidente la mancanza di un legame di causalità adeguata tra la nullità (emersa solo a posteriori) del primo provvedimento di revoca della licenza ed il verificarsi dell'incidente stradale, dipeso al contrario ed in primis dal comportamento contrario alle norme della circolazione del ricorrente, che all'epoca credeva di circolare durante la revoca. Non si può inoltre non rilevare come l'insorgente stesso abbia contribuito attivamente a tenere i genitori all'oscuro dell'infrazione commessa il 10 maggio 2000 disponendo il fermo posta della propria corrispondenza, e che continuando a dipingersi come vittima delle circostanze e degli errori e dell'ostilità dell'autorità, che si accanirebbe ingiustamente contro di lui, può dare adito a dubbi su quanto egli possa avere fatto tesoro di quanto gli è accaduto e su quanto sia maturato e si sia reso conto delle proprie responsabilità. Dubbi questi che malgrado il trascorrere del tempo ha regolarmente contribuito a rinnovare con i suoi scritti, ove ha sempre ripetuto di essere solo una vittima, senza rendere verosimile di avere preso coscienza delle proprie innegabili responsabilità e del ruolo tutorio e non sanzionatorio che riveste in questo ambito l'autorità amministrativa, ma al contrario dimostrando di essere rimasto fissato sulle sue concezioni ed opinioni iniziali. Non si può quindi rimproverare all'autorità amministrativa di avere deciso di imporgli cautelativamente di sottostare ad un esame psicotecnico, strumento atto e preposto a fugare le perplessità che si possono avere in questo ambito. Nei limiti del potere cognitivo di questo tribunale la decisione impugnata resiste quindi alle censure sollevate dal ricorrente con ricorso 16 ottobre 2001. Conclusione 12. Stante quanto precede, entrambi i gravami devono essere respinti e le decisioni impugnate confermate. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 29 Cost, 6 cpv. 1 CEDU, 14 cpv. 2 e 3, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 34, 47 cpv. 2 LCStr, 9, 30 cpv. 2, 33 cpv. 2, 34 cpv. 1 OAC, 14 OETV, 121 e, 124 CPC, 10 cpv. 2 LALCStr, 1 segg. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso 1 ottobre 2001 è respinto. 2. Il ricorso 16 ottobre 2001 è respinto. 3. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr.

1'200.-- sono poste a carico del ricorrente. 4. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.